



COMUNE DI GAGLIANO DEL CAPO

PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 24 DEL 20/06/2013

Oggetto: PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE -

L'anno duemilatredici, il giorno venti del mese di giugno alle ore diciotto, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione, nelle persone dei sigg.

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1) BUCCARELLO Antonio	X		10) PROTOPAPA Gianluigi	X	
2) ERCOLANI Antonio	X		11) SERGI Michele	X	
3) MONCULLO Luca	X		12) CIARDO Santo	X	
4) FERILLI Franco Giuseppe	X		13) BISANTI Davide		X
5) SERGI Vito Giuseppe	X		14) PETRACCA Piera Anna		X
6) MONTEDURO Riccardo		X	15) GRECO Cosimo		X
7) LUCIANO Francesco		X	16) PIZZOLANTE Valentino		X
8) COLACI Luigi	X		17) SERGI Salvatore		X
9) CIARDO Massimo	X				
				10	7

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Pierluigi CANNAZZA

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell'Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267

REGOLARITA' TECNICA
Parere favorevole.

Addì, 17/06/2013

Il responsabile
D.SSA Anna Grazia BELLO

REGOLARITA' CONTABILE
Parere favorevole.

Addì, __/__/____

Il responsabile di Ragioneria

Il Sindaco relaziona illustrando brevemente la proposta in atti.

Il consigliere Moncullo chiede lumi sulle pannellature installate.

Il Sindaco risponde che vi è stato recentemente un incontro con il nuovo amministratore unico Di Pierro e si dovranno valutare le proposte prossime.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO che il Comune di Gagliano del Capo è sprovvisto di un Piano e Regolamento degli impianti pubblicitari per l'individuazione delle aree, all'interno del centro abitato, dove rilasciare le autorizzazioni pubblicitarie;

VISTO che il D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (CODICE DELLA STRADA), all'art. 23 , per quanto riguarda il tratto interno del centro abitato, demanda ai comuni il rilascio delle autorizzazioni per la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del regolamento che individui, oltre alle aree, le regole per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale;

VISTO il T.U. n. 267/2000 ed ACQUISITI i relativi pareri;

AD unanimità di voti espressi in forma palese

DELIBERA

1. Di approvare il Piano degli Impianti Pubblicitari del Comune di Gagliano del Capo.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese delibera inoltre;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000

CITTA' DI GAGLIANO DEL CAPO PROVINCIA DI LECCE

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Norme in deroga all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, testo aggiornato con il D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 in vigore dal 1 ottobre 1993 e modificato con l'art. 30 L. 07.12.1999 n. 472, integrato con il Regolamento di attuazione e di esecuzione DPR 16 dicembre 1992 n. 495, aggiornato con il DPR 16 settembre 1996 n. 610.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. _____ DEL _____

**Comune di Gagliano del Capo Norme Tecniche di Attuazione del Piano Generale degli
Impianti Pubblicitari**

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Obiettivi del Piano
- Art. 2 Ambito di applicazione del Piano generale degli impianti pubblicitari
- Art. 3 Zonizzazione del centro abitato
- Art. 4 Classificazione degli impianti pubblicitari
- Art. 5 Caratteristiche tecniche
- Art. 6 Disciplina Generale di inserimento.
- Art. 7 Limitazioni e divieti

CAPO II - PUBBLICITÀ PERMANENTE

- Art. 8 Tipologie degli impianti consentiti
- Art. 9 Schede inserimento impianti di pubblicità esterna

CAPO III - PUBBLICITA' TEMPORANEA

- Art. 10 Tipologie degli impianti consentiti

CAPO IV – INSEGNE D'ESERCIZIO

- Art. 11 Norme generali
- Art. 12 Richiesta di installazione
- Art. 13 Limitazioni e divieti
- Art. 14 Tipologia delle insegne
- Art. 15 Forma e colore
- Art. 16 Materiali
- Art. 17 Illuminazione
- Art. 18 Dimensioni
- Art. 19 Criteri strutturali
- Art. 20 Disciplina dell'installazione delle insegne

Art. 21 Tende pubblicitarie

Art. 22 Targhe professionali

Art. 23 Insegne coordinate

Art. 24 Prescrizioni relative alle insegne esistenti

Art. 25 Preinsegne

CAPO V– NORME FINALI

Art. 26 Entrata in vigore

Art. 27 Norme d'applicazione

Art. 28 Norme transitorie

ALLEGATI:

TAV. N. 1 Territorio

TAV. N. 2 Schede tecniche tipologie

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OBIETTIVI DEL PIANO

Obiettivo principale del Piano generale degli impianti pubblicitari è regolamentare la distribuzione degli impianti pubblicitari all'interno del centro abitato al fine di razionalizzare il posizionamento dei manufatti sul territorio, nel rispetto delle prescrizioni e vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie.

Il Piano generale degli impianti, oltre ad individuare i parametri distributivi, indica i dettami generali relativamente alle tipologie dei manufatti consentiti ed alle superfici massime ammissibili per tipologia di manufatto e di utilizzo del medesimo.

ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Il Piano prende atto della delimitazione dei “centri abitati” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 209 del 17/06/1996 successive modifiche ed integrazioni, e dal verbale di delimitazione del tratto interno dell'abitato di Gagliano del Capo lungo la S.S.275 (ha inizio alla prog.va Km.ca 32,766 e termina alla progressiva Km.ca 34,675) inoltre per l'abitato di San Dana Capo lungo la S.S.275 (ha inizio alla progressiva Km.ca 30,365 e termina alla prog.va Km.ca 30,765) e disciplina, all'interno di tale delimitazione, l'inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti pubblicitari siano essi pubblici o privati.

Sono fatte salve le disposizioni previste nel vigente Regolamento Edilizio e del Programma di Fabbricazione di questo Comune.

Le caratteristiche tipologiche, dimensionali ed il posizionamento degli impianti pubblicitari posti fuori dal centro abitato sono regolamentati dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada 495/92 e sue modificazioni.

ART. 3 ZONIZZAZIONE DEL CENTRO ABITATO

Il territorio Comunale viene suddiviso in zone omogenee ai fini della distribuzione delle installazioni pubblicitarie.

Queste sono:

Zone comprese all'interno del perimetro del centro abitato:

A Centro storico;

B Zona a carattere prevalentemente residenziale

C Zone esterne ai centri abitati

Tali zone sono distinte ed evidenziate nella cartografia allegata denominata “Zonizzazione del territorio comunale”, parte integrante del Piano.

Zona A: Area a prevalente carattere storico e di recupero edilizio; in tale zona si opererà secondo i criteri di salvaguardia privilegiando la comunicazione di carattere sociale ed istituzionale. Potranno essere inseriti manufatti abbinati ad elementi di arredo urbano i quali dovranno rispondere ad una linea progettuale coordinata eventualmente delineata con piani di arredo urbano, appositamente studiati per la città e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni.

Zona B: Zona a carattere prevalentemente residenziale.

Zona C: E' la parte di territorio comunale posto esternamente alle delimitazioni dei centri abitati come definito dal precedente articolo del presente capo. Tale zona è soggetta alle limitazioni e prescrizioni previste per gli impianti posti fuori dei centri abitati come previsto dal Regolamento del nuovo C.d.S..

ART. 4 CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Ai fini del Piano gli impianti pubblicitari vengono classificati in: impianti **Permanenti** o fissi costituiti da manufatti mono o bifacciali saldamente ancorati a terra o a muro; impianti **Temporanei** manufatti mono o bifacciali posati provvisoriamente sul suolo pubblico per una durata non superiore a 45 giorni consecutivi.

Specificamente vengono individuate le seguenti tipologie di impianti ammessi, siano essi pubblici o privati:

Impianti Permanenti:

Affissionali: vetrina, stendardo, poster, tabella affissionale, spazi predisposti.

Pubblicitari: cartello stradale, cartello a messaggio variabile o a cassonetto luminoso od illuminato; tabella a messaggio variabile o a cassonetto luminoso od illuminato; impianti abbinati ad elementi di arredo urbano o di servizio: pensilina di attesa bus; palina di fermata bus; cestino raccolta portarifiuti; transenna parapetonale; orologio, termometro, barometro; quadro informativo abbinato a planimetria urbana, totem, mezzo pittorico; altri mezzi pubblicitari.

Impianti Temporanei:

Pubblicitari: Striscione; locandina; gonfalone; mezzo pittorico, totem. Indipendentemente dalla durata dell'autorizzazione, il manufatto non potrà essere esposto per un tempo superiore a 90 giorni per anno solare.

ART. 5 CARATTERISTICHE TECNICHE

Tutti gli impianti pubblicitari da installare in modo permanente devono rispondere ad un unico criterio progettuale che tenga conto delle seguenti caratteristiche costruttive ed estetiche.

Le parti di impianto destinate ad accogliere le affissioni devono essere dotate di una cornice metallica e costituite da una plancia in lamiera zincata destinata all'affissione.

Le vetrine apribili (siano esse luminose o no) devono essere chiuse con vetro stratificato di spessore minimo sei millimetri o in policarbonato di spessore minimo cinque millimetri e dotate di serratura.

I manufatti destinati alla pubblicità temporanea, quali striscioni e gonfaloni, devono essere realizzati in materiale resistente agli agenti atmosferici oltre che saldamente ancorati alle strutture in modo tale da evitare l'effetto vela; inoltre devono essere installati su strutture appositamente destinate.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento; devono essere di materiale indeformabile e saldamente ancorate al terreno.

Gli impianti devono rispondere, nella struttura e nel loro insieme, alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici in tutte le prevedibili condizioni di esercizio, senza deformazioni incompatibili.

La struttura e gli elementi che lo costituiscono deve rispondere alle caratteristiche di resistenza al fuoco nel rispetto delle prescrizioni tecniche vigenti in materia.

I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, devono essere realizzati in materiale avente le caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. I materiali degli elementi che lo

compongono, devono conservare le proprie caratteristiche chimico-fisiche, sotto l'azione delle sollecitazioni termiche degli agenti fisici normalmente operanti e prevedibili nell'ambiente in cui si trovano, conservando inalterate le proprie caratteristiche. Tale requisito deve essere soddisfatto sotto l'azione degli agenti chimici e biologici presenti normalmente nell'ambiente (aria, acqua, ecc.), nonché sotto l'azione degli usuali prodotti per la pulizia delle superfici.

Tutti gli elementi che compongono l'impianto non devono presentare porosità o cavità superficiali che non siano facilmente pulibili od ispezionabili ed evitare il ristagno di acqua e l'accumulo di sporco.

L'insieme degli elementi che compongono il manufatto deve avere caratteristiche atte a dissuadere, impedire e resistere agli atti di vandalismo, come pure consentire che vi si possa facilmente porre rimedio. Tutti i manufatti devono possedere l'attitudine a non sporcarsi troppo facilmente sotto l'azione di sostanze imbrattanti di uso corrente e permettere una facile operazione di pulizia senza deterioramenti permanenti; devono inoltre possedere l'attitudine a consentire, in modo agevole, il ripristino dell'integrità, della funzionalità e dell'efficienza costituenti l'impianto pubblicitario stesso.

Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico e per quello delle scariche accidentali; nonché rispondere alle norme CEI in materia ed essere conformi alle disposizioni espresse della L. n. 46/1990, del DPR n. 447/1991 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.

Il sistema di illuminazione può essere a luce diretta, indiretta o riflessa, e comunque in conformità alle norme di cui alla legge 46/90 oltre a quanto previsto nel Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

Le sorgenti luminose devono avere una intensità luminosa inferiore a 150 candele per metro quadrato e comunque non devono provocare abbagliamento.

ART. 6 DISCIPLINA GENERALE DI INSERIMENTO.

L'installazione degli impianti pubblicitari all'interno del centro abitato deve essere eseguita nel rispetto dei parametri distributivi indicati nelle schede tecniche, che definiscono, per categoria di strada, il posizionamento.

ABACO GENERALE

Strade E ed F*

Strade E ed F* (solo centro abitato)

DISTANZE DA:	Segnali paralleli al senso di marcia	Segnali perpendicolari
<u>prima impianti semaforici</u>	<u>mt 15**</u>	<u>mt 30</u>
<u>dopo impianti semaforici</u>	<u>mt 10**</u>	<u>mt 10</u>
<u>prima di intersezioni</u>	<u>mt 15</u>	<u>mt 30</u>
<u>dopo intersezioni</u>	<u>mt 10</u>	<u>mt 10</u>
<u>prima segnaletica stradale per. e prescriz.</u>	<u>mt 12,5**</u>	<u>mt 30</u>
<u>prima segnaletica stradale indicazione</u>	<u>mt 12,5**</u>	<u>mt 25</u>
<u>dopo segnaletica stradale</u>	<u>mt 10**</u>	<u>mt 10</u>
<u>Gallerie, ponti e sottoponti</u>	<u>mt 50**</u>	<u>mt 50</u>

* ai fini del Piano i parametri di posizionamento relativo alle strade E od F sono equiparati; ai sensi del P.U.T. nel territorio urbano non vengono riconosciute strade di tipo "D".

** per impianti in aderenza o su muro tale valore corrisponde a: 0 mt.

Nel rispetto del comma 8 Art. 51 del DPR 495/92 gli impianti pubblicitari di servizio possono non rispettare le distanze sopra individuate. Tali impianti dovranno comunque rispettare le disposizioni previste all'art. 20 comma 3 e all'art. 23 comma 1 del DPR 285/92.

Tutte le misure sono espresse in metri.

ABACO SPECIFICO

Ogni singolo impianto è provvisto di una scheda specifica che ne definisce l'ammissibilità e le caratteristiche puntuali di collocamento suddivise per utilizzo.

ART. 7 LIMITAZIONI E DIVIETI.

Oltre a quanto disciplinato dal Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle pubbliche Affissioni, il piano individua le seguenti limitazioni e divieti.

Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco e di triangolo ed in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale.

L'uso dei colori, del colore rosso o di particolari abbinamenti cromatici non deve generare confusione con la segnaletica stradale ad evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri mezzi pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali causandone una scarsa percettibilità.

Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di impianti pubblicitari, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, deve allegare alla domanda un'autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge n. 15 del 04.01.1968, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno, o della struttura di appoggio, e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

La pubblicità su ponteggi di cantiere, ed altre strutture di servizio di pertinenza, deve avere la caratteristica di impianto di pubblicità, può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta (illuminato). L'immagine pubblicitaria tramite mezzo pittorico può avere dimensioni anche equivalenti alla superficie complessiva del ponteggio. Nel caso di immagine pubblicitaria con dimensioni inferiori alla superficie complessiva del ponteggio, la parte restante del ponteggio dovrà comunque essere finita in tutte le sue parti e non dovrà avere aspetto precario.

Sui ponteggi dei cantieri edili, oltre al mezzo pubblicitario pittorico, possono essere installati anche mezzi pubblicitari diversi dal mezzo pittorico, relativi alle ditte operanti negli stessi cantieri, o ad essi correlati, quali ad esempio agenzie che operano sull'immobile, o attività commerciali temporaneamente coperte dalle installazioni, ma anche pubblicità diverse, sia commerciali, sia istituzionali, sia legate ad eventi ed interventi con partecipazione dell'ente pubblico. In questi casi la superficie massima per ciascun soggetto pubblicizzato è di mq 6,00.

Il messaggio pubblicitario con mezzo pittorico, oltre che sui ponteggi di cantieri edili in atto, può essere installato in relazione ad iniziative urbanistiche e/o edilizie assentite dal Comune, a filo fabbricato su struttura appositamente predisposta e diversa dal cantiere edile in atto, oppure su strutture libere saldamente ancorate al suolo su proprietà privata o su area pubblica, previa verifica della compatibilità dello stesso con lo stato dei luoghi.

La collocazione di impianti pubblicitari nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali od in prossimità di essi è subordinata all'approvazione da parte dell'Amministrazione comunale sulla compatibilità della collocazione (art. 153 D.L.gs. n° 42/2004).

La collocazione di impianti pubblicitari sugli edifici, nei luoghi di interesse storico ed artistico od in prossimità di essi, è subordinata all'approvazione da parte della sovrintendenza sulla compatibilità della collocazione (art. 49 D.L.gs. n° 42/2004).

E' vietata l'installazione di qualsiasi tipo di impianto pubblicitario su aree destinate a verde pubblico e nei parchi urbani, con esclusione di quelli destinati alle pubbliche affissioni. Su tali aree, in deroga al progetto distributivo degli impianti pubblicitari e previo parere favorevole degli uffici preposti, possono essere installati mezzi pittorici temporanei su strutture libere ancorate al suolo, che pubblicizzino eventi, programmi o interventi che abbiano carattere istituzionale o una partecipazione istituzionale, promossi direttamente dall'ente pubblico, o organizzati su incarico dello stesso.

Non è consentito posizionare impianti pubblicitari di qualsiasi genere su elementi architettonici in genere (fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate), caratterizzanti la facciata di edifici anche se non vincolati ai sensi del D.L.gs. n° 42/2004).

E' vietato utilizzare alberi come supporti pubblicitari. E' vietato utilizzare impianti di segnaletica stradale o delle reti tecnologiche in genere come supporti pubblicitari.

L'installazione di impianti temporanei quali striscioni e gonfaloni deve avvenire esclusivamente su montanti preposti.

Il posizionamento dei mezzi pubblicitari in genere deve avvenire in modo tale da consentire sempre la perfetta visibilità (nel senso di marcia) di semafori, incroci, segnali stradali di pericolo ed attraversamenti pedonali.

Gli impianti posti sui marciapiedi devono sempre garantire un passaggio libero per i pedoni di larghezza non inferiore ad un metro e venti (1,20 metri).

E' comunque sempre vietata l'installazione di mezzi per la pubblicità (permanente e temporanea) in corrispondenza delle intersezioni, lungo le curve nell'area della corda interna tracciata tra i due punti di tangenza, in corrispondenza di cunette o dossi, sui cavalcavia e loro rampe, sui parapetti stradali, sui ponti e sottoponti non ferroviari, sui cavalcavia stradali e loro banchine, sulle banchine di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento o comunque in modo tale da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale .

Gli impianti posati diagonalmente rispetto all'asse strada devono rispettare le prescrizioni relative agli impianti posti ortogonalmente previste nell'Abaco delle distanze.

(art.51 comma 3) - D.P.R. 495/92 - Regolamento di attuazione del Codice della strada.

Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dai supporti appositamente previsti per tale uso e non contemplati dal Piano.

Nei cantieri non è consentita l'affissione direttamente sulle recinzioni siano esse realizzate con steccati o lamiera ondulate o reti; l'affissione è consentita solamente su plance realizzate in lamiera e dotate di cornice poste in opera in sicurezza.

CAPO II - PUBBLICITÀ PERMANENTE

ART. 8 TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI CONSENTITI

Gli impianti di pubblicità consentiti sono:

- Cartello stradale
- Cartello a messaggio variabile o cassonetto
- Tabella a messaggio variabile o cassonetto
- Tabella
- Totem (permanente)
- Pensilina di attesa bus
- Cestino
- Transenna
- Orologio

Il collocamento degli impianti pubblicitari deve rispettare i criteri di posizionamento indicati nelle schede tecniche (art. 6), nonché le caratteristiche e le prescrizioni.

Le seguenti schede, suddivise per tipologia di impianto, indicano le zone nelle quali, su aree pubbliche o private, sono ammesse le installazioni, oltre al corretto posizionamento previsto per impianto rispetto il margine della carreggiata, la distanza da altri impianti, siano essi temporanei o permanenti.

ART. 9 SCHEDE INSERIMENTO IMPIANTI DI PUBBLICITA' PERMANENTE.

TABELLA N.1	
ZONIZZAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	
ZONA "A"	Centro storico, zona di interesse archeologico e architettonico.
ZONA "B"	Zona a carattere prevalentemente residenziale.
ZONA "C"	Zona esterna al centro abitato
ZONA "D"	Tratto interno della Strada Statale 275 (Via 2 Giugno/Via Unità Italia/Via della Resistenza)
ZONA "E"	Tratto interno delle strade Provinciali ricadenti nel territorio

TABELLA N.2

ELENCO TIPOLOGIE

TIPOLOGIA N.	1	Cartellone pubblicitario, mis. 4,00 x 3,00 m., in vetroresina mono o bifacciale montato su pali in ferro zincato.
TIPOLOGIA N.	2	Cartellone pubblicitario, mis. 3,00 x 2,00 m., in vetroresina mono o bifacciale montato su pali in ferro zincato.

TABELLA N.3**TIPOLOGIE PREVISTE ALL'INTERNO DELLE SINGOLE AREE**

ZONA "A"	Nessuna tipologia
ZONA "B"	Tipologia n. 1 e 2

ELENCO DEI LUOGHI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

TIPOLOGIA	ELENCO STRADE	ZONA	PREVISIONE PROGETTUALE	TOT. Mq.
Tipologia n.1*	Via Arnesano, Via Esterna Ferrise	B	n. 1 bifacciale	24,00
		B	n.1 monofacciale	12,00
Tipologia n.2*	Via Margherita di Savoia P.zza Stazione P.zza Falcone e Borsellino	B	n.2 monofacciale	12,00
		B	n.2 (1 mono e 1	18,00
		B	bifacciale) n.1 monofacciale	6,00
SUPERFICIE PUBBLICITARIA TOTALE				72,00 mq.

* Gli impianti autorizzati lungo le strade indicate nello specchio sopra evidenziato sono soggetti, se visibili da strade statali o strade provinciali, al relativo nulla osta ex articolo 26 del codice della strada e relativo Regolamento di Esecuzione, da allegare all'istanza di richiesta per il rilascio dell'autorizzazione comunale.

CAPO III - PUBBLICITA' TEMPORANEA**ART. 10 TIPOLOGIE DEGLI IMPIANTI CONSENTITI**

Si intende per installazione pubblicitaria temporanea qualsiasi forma di pubblicità recante messaggio pubblicitario, realizzata con strutture fisse o mobili per una durata non superiore a 90 giorni per anno solare.

Per le tipologie Striscione, Locandina e Gonfalone, la durata delle installazioni è regolata dall'articolo 51 comma 10 del Regolamento di esecuzione al codice della strada.

Il Piano individua le tipologie degli impianti pubblicitari temporanei consentiti; tali mezzi pubblicitari non possono comunque essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione ai sensi dell'art. 7.

Relativamente agli impianti: striscione, locandina, gonfalone, le aree ove è consentita l'esposizione sono quelle immediatamente vicine all'area luogo della manifestazione.

CAPO IV – INSEGNE D'ESERCIZIO

ART. 11 NORME GENERALI

Qualsiasi insegna, cartello e tabella da esporre sul suolo del territorio comunale, di dimensioni superiori a cm. 50 x 30, è soggetta al rispetto delle seguenti disposizioni, oltre a quanto previsto ai sensi del Codice della Strada.

ART. 12 RICHIESTA DI INSTALLAZIONE

L'installazione di insegne di esercizio è consentita previa comunicazione scritta al Comune. La comunicazione dovrà essere presentata sulla modulistica appositamente predisposta e dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:

- 1) generalità, residenza, codice fiscale, indicazione del titolare;
- 2) individuazione dell'immobile (area o fabbricato) interessato dall'intervento;
- 3) relazione descrittiva dell'intervento con dati in merito alla tipologia, tinta e materiali dell'insegna;
- 4) documentazione fotografica del fronte del fabbricato con schematicamente indicata la posizione dell'insegna;
- 5) elaborato grafico con indicazione di misure, distanze e altezze.

ART. 13 LIMITAZIONI E DIVIETI

La collocazione di insegne pubblicitarie nei luoghi sottoposti a vincolo di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali od in prossimità di essi è soggetta ad Autorizzazione Ambientale ai sensi art. 153 D.L.gs. n° 42/2004.

La collocazione di insegne pubblicitarie sugli edifici, nei luoghi di interesse storico ed artistico od in prossimità di essi, è soggetta all'autorizzazione da parte della competente Soprintendenza ai sensi dell'art. 49 D.L.gs. n° 42/2004.

Non è consentito posizionare insegne pubblicitarie di qualsiasi genere su elementi architettonici (fregi, cornici, balaustre, inferriate decorate, parapetti di balconi, arcate frontali e testa dei portici), caratterizzanti la facciata di edifici anche se non vincolati ai sensi del D.L.gs.42/2004.

Le insegne frontali devono essere collocate nel vano compreso tra gli stipiti e l'architrave, nel caso le dimensioni della vetrina o della porta non consentano l'inserimento dell'insegna questa, può essere collocata al di sopra dell'architrave.

Le cornici in pietra e gli stipiti delle aperture non possono essere interrotte dall'insegna.

L'insegna non potrà in nessun caso cancellare gli elementi decorativi presenti in facciata, né trasformare l'immagine complessiva della stessa.

Non è consentito utilizzare alberi come supporti pubblicitari.

Non è consentito utilizzare impianti di segnaletica stradale o delle reti tecnologiche in genere come supporti pubblicitari.

Non sono consentite le insegne a bandiera nelle strade prive di marciapiedi.

L'insegna deve riassumere schematicamente l'attività del commerciante, il prodotto venduto, con un nome e un marchio, e i prodotti, utilizzando uno o più logotipi quanto più brevi possibili. L'insegna

può essere collocata esclusivamente sul luogo in cui ha sede l'attività a cui si riferisce o nelle immediate adiacenze della stessa. Le insegne dovranno essere collocate negli eventuali spazi ad essa destinati e comunque dovrà sempre integrarsi al disegno delle aperture e della facciata.

ART. 14 TIPOLOGIA DELLE INSEGNE

Le insegne si suddividono nelle seguenti categorie:

1. frontali: sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata dell'edificio. Esse possono essere: vetrofanie – petrografie; bassorilievi - sculture - fregi – graffiti; plance - targhe – pannelli; filamento neon; lettere singole; cassonetti; iscrizioni dipinte – murales - tromp l'oeil - mosaici. Tali manufatti possono essere collocati nelle seguenti posizioni:

- in aderenza: applicati direttamente sulla superficie della facciata.
- a distanza: struttura indipendente collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono parallela alla facciata stessa.
- inclinata: struttura indipendente collegata alla facciata da attacchi di modesta lunghezza che la mantengono obliqua rispetto alla facciata stessa (generalmente orientata verso il basso)
- in spessore di muro: realizzati in aderenza alla facciata o in bassofondi della stessa e presenta la superficie esterna a filo della facciata stessa.
- interna: collocati internamente alla vetrina.

2. a bandiera (in aggetto rispetto il filo di costruzione) sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio sempre perpendicolarmente ad esso e possono presentare una o due facce decorate. Esse possono essere: stendardi fissi - sculture – trafori; plance - targhe – pannelli; lettere singole; filamento neon; cassonetti. Tali manufatti possono essere collocati in posizione:

- orizzontale: strutture a prevalente andamento orizzontale (la forma quadrata si assimila a questa categoria)
- verticale: strutture a prevalente andamento verticale
- appesa: strutture generalmente sospese ad aste infisse sulla facciata in posizione non necessariamente perpendicolare.

3. a giorno: sono strutture esterne l'edificio, autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo, leggibili da opposte direzioni. Tali manufatti possono essere collocati nelle seguenti posizioni:

- palo: strutture autonome montate su palo, che può essere centrale o laterale
- stele: strutture autonome di piccole dimensioni a carattere permanente.

ART. 15 FORMA E COLORE

Le insegne devono avere sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o di triangolo. L'uso del colore deve essere impiegato con cautela, ed in particolare si devono evitare abbinamenti cromatici che possano generare confusione con la segnaletica stradale. Non potranno essere installate insegne luminose con colori semaforici in prossimità degli incroci stradali, né cartelli che possano costituire pericolo per la viabilità o siano in contrasto con le caratteristiche architettonico-ambientali del sito.

ART. 16 MATERIALI

La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che si ritengono idonei compatibilmente ad un corretto inserimento architettonico. I materiali impiegati dovranno essere resistenti agli agenti atmosferici e non deperibili.

ART. 17 ILLUMINAZIONE

Le insegne d'esercizio possono essere, luminose o illuminate.

- luminosa: è costituita da una sorgente interna (cassonetti illuminati mediante corpi luminosi posti internamente; filamenti neon).

- illuminata: l'illuminazione è costituita da corpi illuminanti esterni all'insegna.

Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di colore rosso, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o tale comunque da provocare abbagliamento. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici e o posti di pronto soccorso, purché posta a 50 m. dai segnali di pericolo, diprescrizione o da semafori, a 100 m. dalle curve e a 100 m. dai raccordi o dalle intersezioni.

ART. 18 DIMENSIONI

La dimensione dell'insegna dovrà essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell'edificio, nonché proporzionata alle misure della vetrina che la supporta ed alle dimensioni della sede stradale. Inoltre si avrà cura che il manufatto non abbia a sovrapporsi visivamente a strutture la cui visibilità è indispensabile alla sicurezza della circolazione veicolare (es.: semafori, segnali di pericolo ecc.).

ART. 19 CRITERI STRUTTURALI

Le strutture di sostegno dovranno essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed al carico della neve, saldamente realizzate ed ancorate, sia nel loro complesso che nei singoli elementi. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (opere in ferro, in c.a. etc.), l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previsti deve essere documentato al momento del deposito della comunicazione di cui al primo comma.

ART. 20 DISCIPLINA DELL'INSTALLAZIONE DELLE INSEGNE

Le insegne non devono occultare i cartelli di segnaletica stradale, gli impianti semaforici e la visibilità in prossimità delle intersezioni stradali. Le insegne collocate ortogonalmente alla strada devono distare almeno 50 cm. dal limite del marciapiede (misurato sulla proiezione al suolo dell'insegna). In caso di insegna a giorno il montante deve garantire un passaggio libero di almeno 1,20 ml.

ART. 21 TENDE PUBBLICITARIE

Si definiscono tende pubblicitarie i manufatti mobili o semimobili in tessuto o materiali assimilabili posti esternamente a protezione di vetrine o di ingressi di esercizio commerciali dotati di scritte indicanti la tipologia di attività svolta. L'inserimento di scritte, logo, sulle tende, è ammesso purché recanti richiami all'insegna principale. Le modalità di installazione, le caratteristiche, le dimensioni e il posizionamento delle tende in generale dovranno essere coerenti con quanto definito nel vigente Regolamento Edilizio.

ART. 22 TARGHE PROFESSIONALI

Si definiscono targhe professionali quei manufatti costituiti da una semplice tabella monofacciale non luminosa, riportante l'indicazione dell'attività professionale o similare, ubicata agli ingressi e/o pertinenze della sede di attività. Oltre a quanto previsto nel Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità ed il Diritto sulle pubbliche Affissioni, le targhe potranno essere collocate lateralmente alle porte di accesso ed eseguite in ottone o pietra o plexiglas.

ART. 23 INSEGNE COORDINATE

E' ammesso l'utilizzo ripetuto della stessa insegna, l'uso di messaggi proposti su più insegne relative allo stesso esercizio deve essere comunque ridotto al minimo.

Nel caso di più insegne di uno stesso esercizio, l'insegna deve essere semplice nella forma e coordinata nel testo e nella grafica. La richiesta di installazioni di insegne coordinate deve essere presentata in un progetto unitario, anche qualora si voglia aggiungere o modificare una sola di tali insegne.

Non sono consentite aggregazioni di insegne dai colori e dai contenuti differenti anche qualora sia necessario pubblicizzare marche dei prodotti distribuiti.

Rientra in questo articolo anche l'uso di insegne di diversa tipologia: in aderenza, a bandiera, a giorno, tenda. Nel caso di richiesta di più tipologie di insegne, dovrà essere prevista una presentazione dell'insieme degli impianti previsti e dovrà rispettare una grafica coordinata.

ART. 24 PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE INSEGNE ESISTENTI

Le insegne installate sulla base di autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, devono essere adeguate a spese e cure del titolare dell'autorizzazione, entro il termine del 31 dicembre del terzo anno successivo a decorrere dalla data di approvazione del presente Piano.

Qualora non sia possibile l'adeguamento, entro tale termine, il titolare dell'autorizzazione dovrà rimuovere l'insegna.

Nel caso le insegne esistenti vengano rimosse, sostituite o modificate, queste dovranno essere adeguate alle presenti norme.

ART. 25 PREINSEGNE

1. Per i segnali di indicazione delle attività (pre-insegna) si dettano le seguenti prescrizioni particolari in aggiunta ai disposti del Codice delle Strade:

la distanza dalle intersezioni può essere diminuita sino ad un massimo di mt. 10.

i segnali devono essere raggruppati in un unico impianto con frecce d'orientamento

omogenee che può contenere:

- massimo 8 cartelli in zona A e B dimens. cartello cm. 125 x 25

2. Le frecce di orientamento devono essere posizionate secondo il seguente ordine:

- a) frecce diritto;
- b) frecce indicanti a sinistra;
- c) ultimo le frecce indicanti a destra

CAPO V – NORME FINALI

ART. 26 ENTRATA IN VIGORE

Il presente piano, adottato con provvedimento del Consiglio Comunale, entra in vigore dalla data di esecutività del relativo provvedimento.

Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.

Il Piano, può essere sottoposto a revisione per effetto di una maggiore sensibilità ed attenzione nella definizione e tutela del paesaggio urbano, di variazioni demografiche rilevanti, di espansione del centro abitato e relativa variazione del perimetro del centro abitato, di modifiche sostanziali della viabilità e di ogni altra causa rilevante che, a giudizio dell'amministrazione comunale, possa determinare una variazione nella dislocazione degli impianti.

ART. 27 NORME D'APPLICAZIONE.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme previste nel vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione di cui al Decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e e Dpr n. 495 del 16 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni. Nonché a quanto previsto e regolamentato con il Decreto n. 507 del 15 novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 28 NORME TRANSITORIE

Gli impianti e le insegne pubblicitarie installati all'entrata in vigore del piano ma non rispondenti ai dettami dello stesso, devono essere adeguati entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore dello stesso, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

Collocazione degli impianti.



Largo stazione Arigliano lato est



Largo stazione Arigliano lato ovest



Via Arnesano – impianto 4 x 3



Via della Repubblica impianto 4 x 3



Piazza Falcone e Borsellino



Via M di Savoia



Via M di Savoia 2 -

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dr. Antonio Buccarello

Segretario comunale
f.to Dr. Pierluigi CANNAZZA

COPIA CONFORME

Copia conforme all'originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

GAGLIANO DEL CAPO li _____

Il Segretario Comunale
(Dr. Pierluigi CANNAZZA)

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio Informatico del Comune dal 02/07/2013 e per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 - D.Lgs.18/8/2000, N°267.

Gagliano del Capo, 02/07/2013

Il Responsabile
Dr. Pier Luigi CANNAZZA

INVIO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 - D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. _____ del __/__/____.

[] trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
 Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione.
(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)

Gagliano del Capo, li _____

Il Segretario comunale
f.to Dr. Pierluigi CANNAZZA